

"Consiglio regionale della Campania"

XI LEGISLATURA

n	D		T	\cap	C		١ 🛦	Т	١T	T		$\boldsymbol{\alpha}$	\mathbf{G}	\mathbf{r}
Г	K	u	"	w	72	1	\boldsymbol{A}		"		r	(T	lτ	r,

N. REGISTRO GENERALE 53 del 26/02/2021

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO DELLE FOIBE E DELL'ESODO GIULIANO.

Firmato da: Nunzio Carpentieri; Marco Nonno; Alfonso Piscitelli; Michele Schiano Di Visconti



PROPOSTA DI LEGGE AVENTE AD OGGETTO:

"ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO DELLE FOIBE E DELL'ESODO GIULIANO" a firma dei Consiglieri:

Michele Schiano di Visconti

Nunzio Carpentieri

Marco Nonno

Alfonso Piscitelli



Relazione Illustrativa

Per anni gli eccidi ai danni di militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, avvenuti durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra, da parte dei partigiani jugoslavi e dell'OZNA sono stati sottaciuti, migliaia di Italiani, per i quali non avremo mai un numero preciso inghiottiti nelle foibe.

Al massacro delle foibe seguì l'esodo giuliano dalmata, ovvero l'emigrazione più o meno forzata della maggioranza dei cittadini di etnia e di lingua italiana dalla Venezia Giulia, del Quarnaro e dalla Dalmazia, territori del Regno d'Italia prima occupati dall'Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia del maresciallo Josip Broz Tito e successivamente annessi dalla Jugoslavia. Emigrazione dovuta a varie ragioni: dall'oppressione esercitata da un regime la cui natura totalitaria impediva anche la libera espressione dell'identità nazionale, al rigetto dei mutamenti nell'egemonia nazionale e sociale nell'area, nonché alla vicinanza dell'Italia, che costituì un fattore oggettivo di attrazione per popolazioni perseguitate ed impaurite nonostante il governo italiano si fosse a più riprese adoperato per fermare, o quantomeno contenere, l'esodo. Si stima che i giuliani, i quarnerini e i dalmati italiani che emigrarono dalle loro terre di origine ammontino a un numero compreso tra le 250 000 e le 350 000 persone tra il 1945 e il 1956.

Il Governo Italiano con la legge 30 marzo 2004 n. 92, ha istituito il giorno del ricordo, una giornata di solennità civile nazionale, celebrata ogni anno il 10 Febbraio per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Con la presente proposta di legge si promuovono iniziative e manifestazioni a carattere regionale per diffondere tra le nuove generazioni la conoscenza di questa parte di Storia Italiana, affinchè tutte le barbarie e gli eccidi prodotti dai totalitarismi possano trovare condanna condivisa e memoria.



Articolo 1

- 1. La Regione Campania attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e politico della memoria del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani, autodeterminazione dei popoli proclamati dalla Carta dell'ONU e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
- 2. La Regione Campania per le finalità di cui al comma 1, anche in conformità a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2004, n.92 (Istituzione del 'Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati), promuove azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado.
- 3. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate anche al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia ed unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Repubblica.



Art.2 (Attività)

1. Le attività di cui all'articolo 1 possono riguardare:

la pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano e dell'insediamento delle loro comunità in Campania;

le iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano;

l'allestimento di mostre e l'organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi della memoria, sia nelle terre rimaste sotto la sovranità della Repubblica italiana sia, in quanto possibile, nelle terre assoggettate alla sovranità della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia; i concorsi mediante premi e contributi a tesi di laurea, opere letterarie, cinematografiche e teatrali; le manifestazioni celebrative sia nel territorio lombardo sia nelle località giuliane, dalmate e istriane, teatro di episodi significativi della tragedia giuliano-dalmata-istriana, con il coinvolgimento delle associazioni, circoli e comitati comunque denominati Giuliano-Dalmati presenti sul territorio lombardo:

le iniziative diverse da quelle previste dal presente articolo che siano però ispirate alle finalità e ai principi di cui all'articolo 1.



Art. 3 (Concorso regionale delle scuole della Campania "Giorno del Ricordo")

1. La Presidenza del Consiglio regionale della Campania indice annualmente un concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado della Campania.

La commissione giudicatrice è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, o da un componente dell'Ufficio di presidenza da lui delegato, e ne fanno parte altri due consiglieri regionali, designati dall'Ufficio di presidenza, nonché due esperti designati dalla presidenza dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia; possono inoltre essere designati dalla Direzione scolastica regionale, nell'ambito delle proprie funzioni, altri due componenti, scelti fra il personale docente, previo accordo con la Presidenza del Consiglio regionale.

- 2. Il bando di concorso è indetto e comunicato a tutte le scuole secondarie di primo e di secondo grado della Campania entro il 30 novembre di ogni anno, e gli elaborati devono essere trasmessi alla struttura consiliare appositamente individuata entro la data indicata nel bando, stabilita in modo da consentire la valutazione entro la prima settimana del mese di febbraio dell'anno successivo. La proclamazione dei vincitori è effettuata il giorno 10 febbraio di ogni anno, in occasione della celebrazione del "Giorno del Ricordo" istituito con la legge 92/2004.
- 3. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, e i loro accompagnatori sono premiati con un viaggio, nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia, secondo itinerari predisposti annualmente, con visite al Sacrario di Redipuglia e alle foibe di Basovizza e Monrupino, nonché agli altri luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata-istriana di volta in volta individuati ed accessibili.

La Regione Campania eroga alle scuole nelle quali sono iscritti gli studenti vincitori del concorso una somma in denaro, parametrata al numero di questi ultimi e ai costi del viaggio premio.

Il giorno 10 febbraio di ogni anno si commemora, con manifestazione ufficiale nell'aula consiliare, il "Giorno del Ricordo", organizzata con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale.



Art. 4 (Norma finanziaria ed entrata in vigore)

- 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a decorrere dall'anno 2022, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- 2. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.